

REGOLAMENTO (CEE) N. 1759/88 DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 1988

recante modalità d'applicazione del regime applicabile all'importazione di patate dolci e di fecola di manioca destinate a talune utilizzazioni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1471/88 del Consiglio, del 16 maggio 1988, che concerne il regime applicabile all'importazione di patate dolci e di fecola di manioca destinate a talune utilizzazioni, e che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1097/88⁽³⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1471/88 ha determinato i regimi tariffari applicabili all'importazione nella Comunità, da una parte, delle patate dolci destinate a un'utilizzazione diversa dal consumo umano e, dall'altra, di fecola di manioca destinata alla fabbricazione di medicinali o di preparazioni alimentari; che è necessario determinare le modalità d'applicazione di questi regimi;

considerando che, per quanto riguarda le patate dolci, il regolamento (CEE) n. 1471/88 ha modificato il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune⁽⁴⁾, per distinguere le patate dolci destinate all'alimentazione umana dagli altri prodotti; che è necessario definire il modo di presentazione e di condizionamento delle patate dolci destinate alla suddetta utilizzazione e rilevanti dalla sottovoce 0714 20 10 della nomenclatura combinata e considerare che rientrano nella sottovoce NC 0714 20 90 i prodotti che non soddisfano il modo di presentazione e di condizionamento così definito;

considerando che, ai fini di una corretta gestione amministrativa dei suddetti regimi, in particolare per garantire che i quantitativi fissati per ogni anno non siano superati, devono essere adottate modalità particolari in materia di presentazione delle domande e di rilascio dei titoli; che tali modalità sono complementari oppure derogatorie alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione, del 3 dicembre 1980, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata

relativi ai prodotti agricoli⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2082/87⁽⁶⁾;

considerando che, per quanto riguarda le patate dolci, i quantitativi da importare nel 1988 nel quadro delle disposizioni del presente regolamento sono quelli fissati dal regolamento (CEE) n. 1471/88, previa detrazione per i prodotti originari della Repubblica popolare cinese, conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1471/88, dei quantitativi assegnati per lo stesso anno in applicazione del regolamento (CEE) n. 1146/86 della Commissione, del 18 aprile 1986, che adotta misure di salvaguardia all'importazione delle patate dolci⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3962/87⁽⁸⁾; che è opportuno mantenere le modalità di gestione e di controllo delle importazioni applicate nel quadro del regolamento (CEE) n. 1146/86 e, in particolare, esigere la presentazione di un documento di esportazione rilasciato dalle autorità cinesi o sotto la loro responsabilità per le merci originarie della Repubblica popolare cinese; che il regime instaurato dal presente regolamento deve sostituire le misure provvisorie adottate dal regolamento (CEE) n. 1146/86; che è pertanto opportuno abrogare quest'ultimo;

considerando che, per quanto riguarda la fecola di manioca, il regime tariffario istituito dal regolamento (CEE) n. 1471/88 è riservato a talune utilizzazioni; che, per i prodotti destinati alla fabbricazione di preparazioni alimentari, la ripartizione del quantitativo previsto deve avvenire in base ai consueti fabbisogni di consumo per la fabbricazione, da un lato, di preparazioni alimentari destinate alla vendita al minuto di cui alla voce 1901 della nomenclatura combinata e, dall'altro, di tapioca sotto forma di granulati o di grani perlati destinati alla vendita al minuto di cui alla voce 1903 della nomenclatura combinata;

considerando che è necessario prevedere disposizioni particolari per garantire che la fecola di manioca non sia sviata dalle utilizzazioni previste; che a tale scopo è opportuno subordinare il beneficio del dazio all'importazione a tasso ridotto, in particolare, ad un impegno dell'importatore che attesti la destinazione prevista e la costituzione di una cauzione di importo pari alla riduzione del dazio all'importazione; che la fissazione di un termine di trasformazione ragionevole è necessaria per una regolare gestione del regime in questione; che, qualora il prodotto immesso in libera pratica sia spedito in un altro Stato membro per essere trasformato, l'esem-

(1) GU n. L 134 del 31. 5. 1988, pag. 1.

(2) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(3) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 7.

(4) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

(5) GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1.

(6) GU n. L 195 del 16. 7. 1987, pag. 11.

(7) GU n. L 103 del 19. 4. 1986, pag. 58.

(8) GU n. L 371 del 30. 12. 1987, pag. 38.